

Delibera n. 488

Roma, 22 marzo 2024

IL COMITATO DI GESTIONE

Nella riunione odierna, con la partecipazione del Direttore dell’Agenzia, Cons. Roberto Alesse, che lo presiede, e dei componenti del Comitato Dott.ssa Teresa Alvaro, Cons. Guido Carpani e Cons. Antonella Lariccia;

presenti per il Collegio dei Revisori dei Conti, il Presidente, Dott. Giovanni Ciuffarella e la componente, Dott.ssa Gianna Blasilli;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell’organizzazione del Governo e di istituzione dell’Agenzia delle dogane (d’ora in avanti *decreto istitutivo*);

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, di revisione della spesa pubblica e di istituzione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli;

VISTO l’articolo 1, comma 93, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che, per l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, ha previsto la possibilità di “*istituire posizioni organizzative per lo svolgimento di incarichi di elevata responsabilità, alta professionalità o particolare specializzazione, ivi compresa la responsabilità di uffici operativi di livello non dirigenziale, nei limiti del risparmio di spesa conseguente alla riduzione di posizioni dirigenziali*”;

VISTO lo Statuto dell’Agenzia;

VISTO il Regolamento di amministrazione dell’Agenzia;

VISTO l’appunto protocollo n. 3292/RI dell’11 marzo 2024, con il quale la *Direzione Organizzazione e digital transformation* ha presentato il progetto di riforma della Struttura territoriale dell’Agenzia, prevedendo anche di attuare, nel prossimo triennio, una ulteriore riduzione di 10 unità di livello dirigenziale da destinare all’attivazione di nuove posizioni organizzative per lo svolgimento di incarichi di elevata responsabilità, in attuazione del citato articolo 1, comma 93, lettera a), della legge n. 205 del 2017;

CONSIDERATO che, con il medesimo appunto, è stata segnalata, tra l’altro, la necessità di adottare un “*atto di parziale sospensione di alcuni effetti giuridici del nuovo Regolamento di*

Amministrazione per tutta la durata tecnicamente necessaria” in relazione agli “interventi di adeguamento tecnologico delle procedure informatiche in dotazione all’Agenzia al nuovo assetto organizzativo”;

CONSIDERATO che, in relazione al medesimo progetto di riforma, è necessario prevedere ulteriori aggiornamenti del Regolamento di amministrazione riguardanti il numero delle posizioni corrispondenti agli incarichi cosiddetti per *progetti o di studio e ricerca*, la configurazione delle Direzioni quali esclusive posizioni dirigenziali di livello generale, nonché le disposizioni sulle assenze temporanee di direttori e dirigenti;

CONSIDERATA, inoltre, l’opportunità di apportare alcune modifiche terminologiche alle denominazioni utilizzate nel medesimo Regolamento per due Direzioni della Struttura centrale e una Direzione territoriale, nonché per le figure dei dirigenti di livello generale;

INFORMATE le Organizzazioni sindacali nazionali sul progetto di riforma della Struttura organizzativa territoriale;

VISTO l’art. 8, comma 1, lett. a), dello Statuto, il quale dispone che il Comitato di gestione delibera, tra l’altro, i regolamenti dell’Agenzia;

su proposta del Direttore dell’Agenzia;

DELIBERA

1. In relazione al progetto di riforma della Struttura territoriale dell’Agenzia, il Regolamento di amministrazione è modificato come di seguito indicato:

- ✓ con riferimento all’articolo 1, intitolato “Struttura organizzativa”,
 - il comma 1 è riformulato come di seguito indicato: *“L’Agenzia si articola in Direzione Generale, in Strutture di vertice dirigenziali di livello generale, centrali e territoriali – denominate Direzioni, con funzioni prevalenti di programmazione, indirizzo, coordinamento anche operativo e controllo – e in Uffici locali con funzioni operative.”;*
 - il comma 3 è soppresso;
 - il comma 4 è rinumerato in comma 3 e, dopo il primo capoverso, è aggiunto il seguente: *“Alle dirette dipendenze degli Uffici dirigenziali di livello generale e delle Direzioni può essere prevista una unità organizzativa senza poteri di rappresentanza all’esterno, denominata di supporto, e coordinata da un funzionario.”;*
 - il comma 5 è rinumerato in comma 4 ed è sostituito dal seguente: *“Gli Uffici di livello dirigenziale non generale possono essere articolati in Aree e gli Uffici locali anche in Aree territoriali, Distaccamenti locali, Reparti territoriali e Reparti locali. Le Aree sono dirette da un “Capo Area”, le Aree territoriali da un “Capo Area territoriale”, i Distaccamenti locali da un “Capo Distaccamento locale”, i Reparti territoriali da un “Capo Reparto territoriale” e i Reparti locali da un “Capo Reparto locale”. I Capi Area, i Capi Area territoriale e i Capi Distaccamento locale sono, in base alle caratteristiche quali-quantitative dell’articolazione medesima, funzionari, titolari di Posizione Organizzativa ai sensi dell’articolo 15 del presente Regolamento o di Posizione Organizzativa ai sensi*

- della contrattazione collettiva nazionale di riferimento; i Capi Reparto territoriale e i Capi Reparto locale sono funzionari.”;*
- il comma 6 è rinumerato in comma 5 ed è sostituito dal seguente: *“Le Aree, le Aree territoriali e i Distaccamenti locali possono essere articolati in Sezioni rette da un funzionario, denominato “Capo Sezione”. Nel caso in cui la Sezione non abbia rappresentanza all’esterno dell’Agenzia, e alla medesima non sia assegnato alcun funzionario, le funzioni di “Capo Sezione” possono essere attribuite ad un assistente”;*
 - i comma 7 e 8 sono rinumerati in comma 6 e 7 e, negli stessi, la locuzione “Uffici locali” è sostituita da “Uffici locali ADM”;
- ✓ con riferimento all’articolo 2, intitolato “Direzione generale”, il comma 2 è sostituito dal seguente: *“Oltre ai dirigenti di livello generale di cui al comma 1, lettere a), b) e c), ai sensi dell’articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nel rispetto della dotazione organica prevista dall’articolo 10, comma 1, lettera a), del presente regolamento, è istituita una posizione dirigenziale di livello generale per l’attribuzione, da parte del Direttore dell’Agenzia, di progetti o incarichi specifici di studio, di ricerca e di consulenza connessi ad iniziative strategiche e/o operative. L’incarico in argomento rileva ai fini dell’applicazione dell’articolo 23, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.”;*
- ✓ con riferimento all’articolo 3, intitolato “Direzioni centrali”, al comma 1, le denominazioni presenti alle lett. g) e h) sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: *“Direzione Organizzazione e Trasformazione digitale” e “Direzione del Personale”;*
- ✓ con riferimento all’articolo 4, intitolato “Direzioni territoriali”,
- il comma 1 è sostituito dal seguente: *“In conformità agli atti di indirizzo e di coordinamento del Direttore dell’Agenzia, a livello territoriale operano le seguenti Direzioni territoriali:*
 - a) la Direzione territoriale Emilia-Romagna e Marche, con sede a Bologna;*
 - b) la Direzione territoriale Lazio e Abruzzo, con sede a Roma;*
 - c) la Direzione territoriale Liguria, con sede a Genova;*
 - d) la Direzione territoriale Piemonte e Valle D’Aosta, con sede a Torino;*
 - e) la Direzione territoriale Puglia, Molise e Basilicata, con sede a Bari;*
 - f) la Direzione territoriale Toscana e Umbria, con sede a Firenze;*
 - g) la Direzione territoriale Veneto e Friuli Venezia Giulia, con sede a Venezia;*
 - h) la Direzione territoriale Lombardia, con sede a Milano;*
 - i) la Direzione territoriale Campania, con sede a Napoli;*
 - j) la Direzione territoriale Calabria, con sede a Gioia Tauro;*
 - k) la Direzione territoriale Sicilia, con sede a Palermo;*
 - l) la Direzione territoriale Sardegna, con sede a Cagliari;*
 - m) la Direzione territoriale Trentino Alto Adige, con sede a Bolzano.”;*
 - al comma 3, la locuzione “Uffici locali” è sostituita da “Uffici locali ADM” ed è poi inserito il seguente ulteriore capoverso: *“Esercitano, altresì, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241, compiti di gestione amministrativa attiva, anche a valenza esterna, relativa a provvedimenti, autorizzazioni, pareri, nulla osta e atti di assenso comunque denominati individuati specificatamente dalla legge, dai regolamenti e dagli atti di carattere generale adottati dal Direttore dell’Agenzia.”;*

- al comma 4, dopo il primo capoverso è aggiunto il seguente: *“I Direttori territoriali competenti per territorio, sentita la Direzione amministrazione e finanza, definiscono le sedi di servizio degli Uffici di livello non generale delle Direzioni territoriali e degli Uffici locali ADM, di cui all’articolo 5, individuando i plessi logistici dei medesimi.”;*
- il comma 5 è sostituito dal seguente: *“In ogni Direzione territoriale è istituita una “Struttura tecnica” di livello dirigenziale non generale. Nelle Direzioni territoriali ove, ai sensi del comma 1, è previsto uno sviluppo territoriale di natura interregionale, il Responsabile della “Struttura tecnica” assolve anche alle funzioni di “Direttore territoriale aggiunto”. Il Direttore territoriale aggiunto presta la propria attività di servizio nelle sedi della propria Direzione territoriale e assolve alle funzioni vicariati in caso di assenza dal servizio o di impedimento temporaneo del Direttore territoriale. Il Direttore territoriale aggiunto cura le attività individuate con determinazione del Direttore dell’Agenzia, quelle conferite o delegate dal Direttore territoriale con determinazione da adottarsi previo parere della Direzione centrale competente in materia di organizzazione, assolve la funzione di responsabile del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 per tutti i provvedimenti adottati dal Direttore territoriale in materia di accise, dogane e giochi e cura le funzioni proprie dell’articolazione dirigenziale di livello non generale direttamente condotta in responsabilità, adottando gli atti specificatamente previsti con autonoma responsabilità. I provvedimenti adottati dal Responsabile della “Struttura tecnica” sono soggetti alle impugnazioni previste dall’articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, da presentarsi nei termini stabiliti dalla legge al Direttore territoriale competente.”;*
- dopo il comma 5, è inserito il seguente comma 6: *“L’assunzione delle funzioni di Direttore territoriale aggiunto non rileva ai fini dell’applicazione dell’articolo 23, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.”;*
- dopo il comma 6, è inserito il comma 7, che, fatta eccezione per la nuova denominazione della Direzione territoriale, corrisponde al secondo capoverso del vigente comma 5 e recita quanto segue: *“Per motivi di economicità e di razionale organizzazione dei servizi, le attività della Direzione territoriale Trentino Alto Adige relative all’amministrazione e alla gestione delle risorse possono essere svolte con la collaborazione di altra Direzione territoriale.”*, nonché, sempre al medesimo comma, è inserito il seguente ulteriore capoverso: *“La collaborazione, ove attivata, deve essere comunicata alla Direzione competente in materia di organizzazione e alle Direzioni centrali competenti per il tipo di attività.”;*
- ✓ con riferimento all’articolo 5, intitolato “Uffici locali ADM”,
 - al comma 2, dopo l’espressione “Il numero, la dimensione, la competenza territoriale degli Uffici ADM, nonché l’individuazione delle relative attività prevalenti nell’ambito dei settori di competenza dell’Agenzia,” è inserita la locuzione *“ovvero delle relative attività a presidio del territorio e dei confini doganali,”* e, nel medesimo comma, l’ultimo capoverso è soppresso;
 - il comma 3 è sostituito dal seguente: *“Gli Uffici locali ADM assicurano sul territorio di competenza:*
 - a) *la gestione dei servizi doganali, delle accise e del gioco legale nel rispetto della normativa tributaria ed extratributaria;*
 - b) *l’adozione di ogni controllo utile al contrasto dell’evasione tributaria, al mancato introito delle entrate extratributarie e agli illeciti nelle materie di competenza dell’Agenzia;*
 - c) *l’adozione, in ambito doganale, di tutte le misure connesse agli scambi internazionali;*



- d) *l'accertamento e la riscossione delle imposte gravanti sui prodotti soggetti ad accisa e la vigilanza e il controllo sulla produzione, detenzione e circolazione degli stessi;*
- e) *il controllo delle concessioni e dei punti di raccolta del gioco, delle concessioni e delle autorizzazioni alla vendita dei tabacchi lavorati, degli altri prodotti da fumo e dei liquidi da inalazione. Il controllo dell'adempimento degli obblighi amministrativi e fiscali da parte dei soggetti vigilati e degli altri operatori del comparto;*
- f) *l'amministrazione dei tributi - relativi alle competenze di cui al punto a) - assicurando, in particolare, l'accertamento e la riscossione delle entrate tributarie, il recupero delle somme dovute e non versate, l'irrogazione e la riscossione delle sanzioni, la gestione del contenzioso se non di diretta competenza delle Strutture centrali o territoriali;*
- g) *l'assistenza agli utenti, assicurando l'efficienza delle relazioni con il pubblico e assicurando la possibilità di accesso per la presentazione delle istanze relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati anche di competenza della Direzione territoriale.”;*
- al comma 4, dopo l'espressione “con provvedimento del Direttore dell'Agenzia,” è inserita la locuzione “*su proposta della Struttura centrale competente in materia di organizzazione, sentito il Direttore della Direzione territoriale competente.*”;
 - dopo il comma 4, è inserito il seguente comma 5: “*Le Aree territoriali e i Reparti territoriali previsti dal comma 5 dell'articolo 1 svolgono le proprie attività di servizio nel settore doganale, delle accise e del gioco pubblico e nel rispetto di una competenza per ambito territoriale. I Distaccamenti locali e i Reparti locali svolgono le proprie attività di servizio in uno o più settori dell'Agenzia nel rispetto di una competenza per funzione.*”;
- ✓ con riferimento all'articolo 10, intitolato “Dotazioni organiche del personale”, al comma 1, lett. b), dopo la locuzione “dirigenti non generali”, in luogo del numero 242 è inserito il numero “232” e alla successiva lett. c), dopo la locuzione “non dirigenti 12.580”, è soppressa l'espressione “*di cui 218 Posizioni Organizzative di Elevata Responsabilità - Posizioni Organizzative di Alta Professionalità - Posizioni Organizzative di Particolare Specializzazione*”;
- ✓ con riferimento all'articolo 12, intitolato “Procedure di selezione e assunzione del personale dirigenziale”, al comma 6, l'espressione “dirigenti di prima fascia” è sostituita con “*dirigenti di livello generale*”;
- ✓ con riferimento all'articolo 13, intitolato “Conferimento di incarichi di funzione dirigenziale”,
- al comma 4, primo capoverso, dopo la locuzione “In caso di assenza fino a un mese, il dirigente” è inserita la seguente “*con incarico dirigenziale di livello generale di Direzione generale e di Struttura di vertice centrale*” e, sempre al medesimo comma, al secondo capoverso, dopo la locuzione “In caso di assenza” è inserita la seguente “*fino a un mese, il dirigente con incarico dirigenziale di livello generale di Struttura di vertice territoriale a competenza interregionale è sostituito, di regola, dal dirigente della “Struttura tecnica” di livello dirigenziale non generale prevista dall'articolo 4, comma 5, del presente regolamento, ovvero da altro dirigente di livello generale individuato dal Direttore dell'Agenzia. In caso di assenza fino a un mese, il dirigente con incarico dirigenziale di livello generale di Struttura di vertice territoriale a competenza regionale è sostituito dal dirigente di livello non generale preventivamente designato ovvero da altro dirigente di livello generale individuato dal Direttore*”;

dell’Agenzia.”, nonché, ancora al medesimo comma, all’ultimo capoverso, prima della locuzione “protratta per oltre un mese ...” è inserita la seguente “*In caso di assenza del dirigente di livello generale*”;

– al comma 5, la locuzione “dirigente di prima fascia” è sostituita con “*dirigente di livello generale*”;

✓ con riferimento all’articolo 15, intitolato “Posizioni organizzative (articolo 1, comma 93, L. 205/2017)”, ai commi 6 e 8, l’espressione “Con atto del Direttore dell’Agenzia” è sostituita con “*Con atto del Direttore del Personale dell’Agenzia*”.

2. Il Comitato dà mandato al Direttore dell’Agenzia di stabilire la decorrenza delle modifiche organizzative sopra elencate anche in relazione alla tempistica necessaria per l’adeguamento tecnologico delle procedure informatiche al nuovo assetto organizzativo dell’Agenzia e, ove previsto, a un eventuale periodo di sperimentazione.

3. La presente delibera è trasmessa, per l’approvazione, al Ministero dell’economia e delle finanze, secondo quanto dettato dall’articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

I COMPONENTI

Dott.ssa Teresa Alvaro

Firma autografa apposta sull’originale

Cons. Guido Carpani

Firmata digitalmente sull’originale

Cons Antonella Lariccia

Firmata digitalmente sull’originale

IL PRESIDENTE

Cons. Roberto Alesse

Firmata digitalmente sull’originale